



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI STOCK OPTION DI BFF
BANKING GROUP**

*(redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)*

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”), redatto ai sensi dell’articolo 84-*bis* e dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), ha ad oggetto il “*Piano di stock option del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring*”, originariamente approvato dall’Assemblea dei soci di Banca Farmafactoring S.p.A. (la “**Società**” o “**Banca**”) del 5 dicembre 2016 e, dunque, anteriormente all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A (il “**Piano**”) e riporta, fra parentesi quadre con dicitura “*Proposta di modifica Assemblea 2019*”, le modifiche al Piano sottoposte, ai sensi dell’art. 114-*bis*, primo comma, del TUF all’approvazione dell’assemblea ordinaria della Società convocata per il 28 marzo 2019 come da relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 19 febbraio 2019. Per maggiori informazioni su tali modifiche si rinvia alla relazione illustrativa sul relativo punto all’ordine del giorno disponibile sul sito internet della Società www.bffgroup.com, sezione “Governance/Documentazione assembleare”.

Si precisa che il Piano è da considerarsi di “*particolare rilevanza*” ai sensi dell’articolo 114-*bis*, comma 3 del TUF e dell’articolo 84-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, fra l’altro, all’Amministratore Delegato e a dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano ha già avuto parziale attuazione essendo già state assegnate opzioni rientranti nella prima e nella seconda delle tre *tranche* in cui il Piano è articolato. Le opzioni rientranti nella terza *tranche* potranno essere assegnate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati avranno il seguente significato nel Documento Informativo:

Amministratori:	i soggetti che ricoprono la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o, comunque, dell'organo amministrativo della Banca o di altra società del Gruppo alla data nella quale saranno individuati quali Beneficiari.
Aumento di Capitale a Pagamento:	l'aumento di capitale sociale a pagamento oggetto di proposta di approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della Società convocata per il 28 marzo 2019.
Aumento di Capitale Gratuito:	l'aumento di capitale sociale gratuito ex art. 2349 cod. civ., delegato al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 c.c., sottoposto dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea straordinaria della Società convocata per il 28 marzo 2019.
Banca o Società:	Banca Farmafactoring S.p.A.
Beneficiari:	i soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, a loro insindacabile giudizio, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dal Piano, tra i dipendenti e/o gli Amministratori non indipendenti della Società e/o di società sue controllate, ai quali verranno attribuite le Opzioni.
Data di Esercizio:	ciascuna data in cui il Beneficiario esercita le Opzioni maturate, nel Periodo di Esercizio, mediante invio di una comunicazione di esercizio.
Data di Vesting:	significa l'ultimo giorno del Periodo di <i>Vesting</i> .
Executive:	ha il significato di cui alla <i>Policy</i> .
Gruppo:	la Banca e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
MTA:	il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. su cui sono negoziate le azioni ordinarie della Società.
Opzioni:	le opzioni non trasferibili che danno diritto ai Beneficiari ad acquistare azioni della Società alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti dal Piano.
Periodo di Differimento:	indica il periodo di 12 mesi successivo alla Data di <i>Vesting</i> .
Periodo di Esercizio:	indica il periodo di due anni, a partire dalla fine del Periodo di Differimento, durante il quale le Opzioni, una volta maturate, sono esercitabili.

Periodo di Vesting:	indica il periodo di (i) 12 mesi da ciascuna assegnazione di Opzioni, per il 40% delle Opzioni assegnate; (ii) 24 mesi da ciascuna assegnazione di Opzioni, per il 40% delle Opzioni assegnate; (iii) 36 mesi da ciascuna assegnazione di Opzioni, per il 20% delle Opzioni assegnate.
Piano:	il “ <i>Piano di stock option del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring</i> ” oggetto di rappresentazione nel presente Documento Informativo.
Prezzo di Esercizio	ha il significato a esso attribuito nel paragrafo 4.19.
Policy:	la <i>policy</i> di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario Banca Farmafactoring di tempo in tempo vigente.
Senior Executive:	ha il significato di cui alla <i>Policy</i> .
Tranche:	indica, indistintamente, i quantitativi complessivi di Opzioni determinati nei modi previsti di seguito nel Piano che saranno attribuiti ai Beneficiari in relazione alla durata del Piano: tali quantitativi complessivi sono, altresì, definiti in relazione a ciascun esercizio di riferimento <i>Prima Tranche</i> , <i>Seconda Tranche</i> e <i>Terza Tranche</i> .

1. SOGGETTI DESTINATARI

Il Piano è riservato a tutti i dipendenti e agli Amministratori non indipendenti della Società e/o di società sue controllate individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Remunerazioni. [I Beneficiari che non siano *Senior Executive* o *Executive* a diretto riporto dell'Amministratore Delegato o Amministratori sono identificati dall'Amministratore Delegato, tenuto conto delle politiche di remunerazione della Società di tempo in tempo in vigore.]¹

Il Piano si compone di tre *Tranches* e prevede l'assegnazione di un massimo di n. 8.960.000 Opzioni. Alla data del presente Documento Informativo, sonostate assegnate le Opzioni rientranti nella *Prima Tranche* e nella *Seconda Tranche*. Le Opzioni rientranti nella *Terza Tranche* potranno invece essere assegnate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate

Alla data del presente Documento Informativo l'unico amministratore assegnatario delle Opzioni è l'Amministratore Delegato della Società, Massimiliano Belingheri.

Per ogni maggior dettaglio si prega di fare riferimento alla tabella riepilogativa riportata in allegato al presente Documento Informativo.

Resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Remunerazioni, di identificare ulteriori Amministratori non indipendenti della Società e/o di società sue controllate quali Beneficiari del Piano nell'ambito della terza *tranche*, i cui nominativi e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno forniti secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Oltre che agli Amministratori non indipendenti della Società e/o di società sue controllate, il Piano è rivolto a tutti i dipendenti del Gruppo.

Per ogni maggior dettaglio si prega di fare riferimento alla tabella riepilogativa riportata in allegato al presente Documento Informativo.

¹ Proposta di modifica Assemblea 2019.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai seguenti gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

- (a) *Direttori generali della Società;*

Non applicabile, in quanto la Società non ha nominato direttori generali.

- (b) *Altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società che non risulta di “minori dimensioni”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento Parti Correlate, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell’esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali della Società;*

Non applicabile in quanto, alla data del Documento Informativo, non ci sono dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano percepito nel corso dell’esercizio compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

- (c) *Persone fisiche controllanti la Società, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nella Società*

Non applicabile.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separate per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b), c) e d) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

- (a) *Dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;*

Alla data del Documento Informativo, i dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3 individuati quali Beneficiari dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato sono 6 (incluso i dirigenti che hanno lasciato il Gruppo successivamente alla assegnazione).

Per ogni maggior dettaglio si prega di fare riferimento alla tabella riepilogativa riportata in allegato al presente Documento Informativo.

- (b) *Nel caso delle società di “minori dimensioni” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento Parti Correlate, l’indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche della Società;*

Non applicabile, in quanto la Società non rappresenta una società di “minori dimensioni”.

- (c) *Delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del Piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.);*

Non vi sono categorie di dipendenti o collaboratori per le quali siano state previste caratteristiche differenziate del Piano.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano

Le finalità che hanno motivato la proposta di adozione del Piano prima della quotazione sono riconducibili ai benefici che, generalmente, le società emittenti possono ricavare dai piani di compensi basati su strumenti finanziari, ed in particolare dai piani di *stock option*. I piani di *stock option* consentono di allineare la retribuzione del management e dei dipendenti alla *performance* aziendale e dunque all'interesse economico degli azionisti. Infatti, i piani di *stock option* si configurano come uno strumento di partecipazione del *management* e dei dipendenti ai risultati dell'emittente e consentono all'impresa di allineare la retribuzione dei manager e dei dipendenti alla *performance* aziendale, con conseguente allineamento degli interessi dei manager e dei dipendenti agli interessi della Società e quindi dei suoi azionisti.

Inoltre, i piani di *stock option* hanno un importante ruolo di attrazione e fidelizzazione di personale: attrazione, in quanto nell'assegnazione di *stock option* è implicito un significativo potere premiante, posto che le *stock option* consentono ai manager e ai dipendenti di ottenere, potenzialmente, una retribuzione monetaria più elevata. Fidelizzazione, poiché la definizione di un periodo di "*vesting*", durante il quale il beneficiario del piano deve prestare la propria attività lavorativa presso la società, al fine di maturare il diritto di esercitare le opzioni stesse, opera come meccanismo di *retention*.

Un piano di *stock option* ben strutturato permette infine di stimolare nei manager e nei dipendenti un atteggiamento ed un comportamento imprenditoriale volto all'innovazione invece che allo sfruttamento dei vantaggi competitivi acquisiti in precedenza, con conseguente potenziale creazione di valore per la società emittente.

Fermo restando quanto precede, gli obiettivi del Piano sono i seguenti:

- a) favorire l'integrazione del *management*, rendendolo compartecipe dei risultati aziendali;
- b) sensibilizzare il *management* sulla creazione di valore per la Banca e gli azionisti;
- c) aumentare la capacità di *retention* (trattenimento delle risorse chiave) ;
- d) migliorare la competitività sul mercato del lavoro rendendolo più attraente per i migliori talenti presenti sul mercato;
- e) promuovere la sostenibilità della Banca nel medio-lungo periodo, e garantire che la remunerazione sia basata sui risultati effettivamente conseguiti.

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di lungo periodo con assegnazione delle Opzioni in tre *Tranches*, come meglio illustrato nella sezione 4 che segue. Le Opzioni assegnate sono soggette a un Periodo di *Vesting* (variabile tra 12 e 16 mesi), un Periodo di Differimento di 12 mesi a partire dalla Data di *Vesting* e possono essere esercitate dai Beneficiari in via posticipata nei due anni successivi al periodo di differimento. Si ritiene che

i suddetti termini siano idonei a facilitare il conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione del management e dei dipendenti, propri del Piano.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance*, considerati ai fini dell'attribuzione del Piano

Si riportano di seguito le variabili chiave considerate ai fini dell'attribuzione del Piano:

Vesting

Le Opzioni assegnate nell'ambito di ciascuna *Tranche* maturano al completamento del Periodo di *Vesting* e quindi: (i) per il 40% dopo 12 mesi dall'assegnazione; (ii) per il 40% dopo 24 mesi dall'assegnazione; (iii) per il 20% dopo 36 mesi dall'assegnazione.

Il *vesting* è subordinato alla sussistenza di due condizioni (le **Condizioni di Vesting**).

(a) Prima Condizione di *Vesting*

Il *vesting* è innanzitutto condizionato alla permanenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i Beneficiari e la Banca o altre società del Gruppo, e/o di una carica nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Banca o di altra società del Gruppo alla Data di *Vesting* di ciascuna frazione di ciascuna *Tranche* (la **Prima Condizione di Vesting**).

In qualsivoglia ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o della carica di amministratore, il Beneficiario – salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione della Banca – decade da ogni diritto. In questo caso, tutte le Opzioni a esso assegnate in base al Piano, e non ancora maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o del rapporto di amministrazione, si considerano immediatamente estinte, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento di sorta a favore del Beneficiario.

(b) Seconda Condizione di *Vesting*

Il *vesting* tiene inoltre conto dei livelli delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese, ed è soggetto al rispetto di determinati parametri quali il Ritorno sul Capitale Aggiustato per il Rischio (" RC^{RA} ") associato al rispetto dei requisiti di patrimonio e liquidità (la **Seconda Condizione di Vesting**):

1. l'indicatore di liquidità adottato è il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), pari all'80% a decorrere dal 1° gennaio 2017, e al 100% a decorrere dal 1° gennaio 2018;
2. l'indicatore patrimoniale adottato corrisponde ad un livello di *Total Capital Ratio* pari almeno al valore determinato a seguito del processo SREP effettuato da parte dell'Autorità di Vigilanza;
3. il parametro Ritorno sul Capitale Aggiustato per il Rischio (RC^{RA}) è pari al ritorno sul capitale che tiene conto dei rischi assunti dal Gruppo, coerentemente con i target patrimoniali definiti nel *Risk Appetite Framework* del Gruppo ed in raccordo con il piano strategico. In particolare:

$$RC^{RA} = RWA^M * TCR Target * Ke$$

Dove:

RWA^M: media nell'anno dei *risk weighted asset* totali, consuntivi e di Gruppo così come definita nel RAF;

TCR Target: costituito dalla soglia di *risk appetite* definita per il *Total Capital Ratio* (15%). Nel caso di esistenza di un subordinato *eligible Tier 2* il valore TCR Target da applicare nella formula è pari alla differenza tra 15% e la percentuale di *Tier 2* sul RWA del Gruppo.

Ke: costo del capitale (coerentemente alle attuali condizioni di mercato è definito pari al 10% per l'orizzonte del piano di *stock options*).

La Seconda Condizione di *Vesting* è verificata quando l'utile al lordo delle imposte risultante dai dati di chiusura dell'esercizio dell'anno solare precedente al *vesting* delle Opzioni assegnate è superiore a **RC^{RA}**.

Malus e Claw Back

Il Piano prevede i seguenti eventi (gli “**Eventi**”) di *Malus* e *Claw Back* che determinano la perdita e/o la restituzione dei diritti attribuiti dal Piano.

Eventi di Claw Back

- a) comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca o per le società del Gruppo;
- b) con riferimento ad Amministratori esecutivi, alti dirigenti, eventuali direttori generali, la perdita dei requisiti di cui all'art 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato;
- c) violazione degli obblighi previsti dall'articolo 53, comma 4 e seguenti del d.lgs. n. 385/1993 da parte dei soggetti ivi indicati, in merito all'assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della Banca o del Gruppo Bancario, nonché dei soggetti a essi collegati, nonché in situazioni di conflitto d'interesse e/o in violazione delle condizioni e limiti individuati dalla Banca d'Italia ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato;
- d) violazione degli obblighi e delle disposizioni in materia di remunerazione e incentivazione (es. percepimento indebito di retribuzione);
- e) comportamenti specifici posti in essere con dolo o colpa grave che hanno determinato danni patrimoniali o d'immagine alla Banca o alle società del Gruppo;
- f) violazione, con dolo o colpa grave, degli obblighi previsti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o dal codice etico;
- g) comportamenti fraudolenti, posti in essere con dolo o colpa grave, attuati ai danni della Banca o delle società del Gruppo.

Eventi di Malus

Oltre ai casi di cui al paragrafo che precede, i meccanismi di *Malus* si applicano fino all'inizio del Periodo di Esercizio relativo a una determinata frazione di ciascuna *Tranche*, in caso di mancata verifica di una redditività maggiore di zero al netto del rischio (considerando

l'utile al lordo delle imposte), secondo la stessa formula utilizzata per la Seconda Condizione di *Vesting*, associata al rispetto dei limiti minimi di patrimonio regolamentari e di liquidità, misurata nell'anno solare di riferimento.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Nel procedere alla determinazione del numero complessivo di Opzioni, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Remunerazioni, agisce con discrezionalità in conformità alle politiche di remunerazione e incentivazione della Banca. Tale discrezionalità è esercitata:

- avendo riguardo all'interesse della Banca e del Gruppo;
- nell'ottica di assicurare la coerenza dell'assegnazione delle Opzioni con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, di strategie, di obiettivi di lungo periodo, di assetto di governo societario e dei controlli interni;
- tenendo conto, tra gli altri, della criticità della risorsa per i risultati della Banca e del Gruppo, della rilevanza strategica della posizione, del potenziale della risorsa e di ogni altro elemento utile, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Nell'assegnare le Opzioni a ciascuno dei Beneficiari, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, considerano inoltre la criticità del ruolo ricoperto e il valore della *performance* individuale dei Beneficiari.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dalla Società, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al Gruppo; nel caso in cui i predetti strumenti non siano negoziati nei mercati regolamentati, informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

La predisposizione del Piano non è stata influenzata da significative valutazioni di ordine fiscale o contabile.

2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve sostegno da parte del "Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese", di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano

Il Piano è stato approvato dall'Assemblea della Società del 5 dicembre 2016. Tale Assemblea ha delegato al Consiglio di Amministrazione della Società ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano.

In data 19 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il 28 marzo 2019 la proposta di apportare alcune modifiche al Piano attualmente vigente. L'Assemblea ordinaria dei soci è dunque convocata per deliberare, *inter alia*, (i) l'approvazione delle modifiche al Piano, e (ii) il conferimento al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario per dare esecuzione alla delibera. Per maggiori informazioni sulle modifiche proposte al Piano si rinvia alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno disponibile sul sito internet della Società www.bffgroup.com, sezione "Governance/Documentazione assembleare".

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza

L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione della Società che fissa i criteri di gestione su proposta del Comitato per le Remunerazioni. A tale riguardo, sono demandate al Consiglio di Amministrazione, *inter alia*, le seguenti funzioni:

- a) approvare il regolamento di attuazione del Piano e le sue eventuali modifiche;
- b) proporre all'Assemblea ogni eventuale modifica di natura sostanziale relativamente al Piano;
- c) individuare i Beneficiari [che siano *Senior Executive* ovvero *Executive* a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, fermo restando che sono identificati dall'Amministratore Delegato, nei limiti delle sue deleghe, i Beneficiari la cui remunerazione rientri nelle sue competenze ai sensi della *Policy*;
- d) attribuire le Opzioni ai Beneficiari individuati, fermo restando che l'Amministratore Delegato, nei limiti delle sue deleghe, può decidere l'assegnazione delle restanti Opzioni non assegnate ai Beneficiari la cui remunerazione rientri nelle sue competenze ai sensi della *Policy*;²

² Proposta di modifica Assemblea 2019.

In base alla formulazione vigente (i.e. ante modifica), il Consiglio di Amministrazione:

- e) [concedere la facoltà di esercitare le Opzioni con modalità *cash-less* (per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 4.5 che segue), determinando caso per caso se l'esercizio debba prevedere o meno il pagamento della Ritenuta (come definita al paragrafo 4.5 che segue), fermo restando che (1) l'Amministratore Delegato, nei limiti delle sue deleghe, potrà concedere tale facoltà ai Beneficiari la cui remunerazione rientri nelle sue competenze ai sensi della *Policy* e (2) la concessione di tale facoltà potrà essere sottoposta al rispetto di condizioni che potranno essere determinate dal Consiglio di Amministrazione ovvero, per i Beneficiari che rientrino nella sua competenza, dall'Amministratore Delegato;
- f) ove concessa, revocare l'autorizzazione a esercitare le Opzioni con modalità *cash-less* (per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 4.5 che segue), fermo restando che l'Amministratore Delegato, nei limiti delle sue deleghe, potrà revocare l'autorizzazione concessa ai Beneficiari la cui remunerazione rientri nelle sue competenze ai sensi della *Policy*.]³

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del Piano anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Ferma la competenza dell'Assemblea a deliberare eventuali modifiche di natura sostanziale relativamente al Piano, il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente ad apportare modifiche al Piano.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali è basato il Piano (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie)

Il Piano è basato unicamente su assegnazione di Opzioni che danno diritto a ricevere azioni ordinarie della Banca.

Le azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni possono essere:

- di nuova emissione, ai sensi (i) dell'Aumento di Capitale a Pagamento [ovvero (ii) dell'Aumento di Capitale Gratuito a servizio dell'esercizio di Opzioni con la modalità *cash-less* di cui al paragrafo 4.5 che segue]⁴;
- già emesse e nel portafoglio della Società alla Data di Esercizio delle Opzioni.

(-) individua i Beneficiari, fermo restando che i Beneficiari che non siano Dirigenti o Amministratori saranno identificati dall'Amministratore Delegato, nei limiti delle sue deleghe; e (-) attribuisce le Opzioni ai Beneficiari individuati, fermo restando che l'Amministratore Delegato, nei limiti delle sue deleghe, potrà decidere l'assegnazione delle restanti Opzioni non assegnate ai Beneficiari che non siano dei Dirigenti o Amministratori.

³ Proposta di modifica Assemblea 2019

⁴ Proposta di modifica Assemblea 2019

Per maggiori informazioni sull’Aumento di Capitale a Pagamento e sull’Aumento di Capitale Gratuito si rinvia alle rispettive relazioni illustrative messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.bffgroup.com, sezione “Governance/Documentazione assembleare”.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche del Piano sono state determinate collegialmente dal Consiglio di Amministrazione della Società e approvate con delibera del 5 dicembre 2016 dall’Assemblea dei Soci. Successivamente in data 19 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società, previo coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi della Società, ha approvato alcune modifiche al Piano che sono sottoposte all’approvazione dell’assemblea dei soci convocata per il 28 marzo 2019.

Per quanto concerne la ricorrenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi in capo agli amministratori interessati, si segnala che oltre all’Amministratore Delegato di volta in volta in carica, gli amministratori non indipendenti della Società potrebbero essere potenzialmente inclusi fra i Beneficiari. A tale proposito, si ricorda che ogni decisione relativa e/o attinente all’assegnazione delle Opzioni all’Amministratore Delegato e ai *Senior Executive* o *Executive* a diretto riporto dell’Amministratore Delegato (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti ovvero in relazione alla quale l’Amministratore Delegato sia in conflitto di interessi) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall’articolo 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, la data della decisione assunta da parte dell’organo competente a proporre l’approvazione dei piani all’assemblea e dell’eventuale proposta dell’eventuale comitato per le nomine e la remunerazione

Si rinvia al paragrafo 3.1 del presente Documento Informativo.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall’articolo 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti, la data della decisione assunta da parte dell’organo competente in merito all’assegnazione degli strumenti e dell’eventuale proposta al predetto organo formulata dall’eventuale comitato per le nomine e la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il numero complessivo delle Opzioni da assegnare ai sensi della Prima *Tranche* e individuato i relativi Beneficiari di propria competenza in data 13 febbraio 2017, su proposta del Comitato per le Remunerazioni riunitosi in pari data.

Nell’ambito delle proprie competenze, l’Amministratore Delegato ha individuato i Beneficiari per le Opzioni rientranti nella Prima *Tranche* in data 15 marzo 2017.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il numero complessivo delle Opzioni da assegnare ai sensi della Seconda *Tranche* e individuato i relativi Beneficiari di propria competenza in data 28 marzo 2018, su proposta del Comitato per le Remunerazioni riunitosi in data 26 marzo 2018.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Amministratore Delegato ha individuato i Beneficiari di propria competenza per le Opzioni rientranti nella Seconda *Tranche* in data 30 marzo 2018.

Le Opzioni sono state assegnate (salvi i casi di assegnazione individuale di Opzioni)⁵ alle rispettive categorie di Beneficiari, come segue:

- in data 7 aprile 2017 (data di quotazione delle azioni BFF), a:
 - (i) Amministratore Delegato;
 - (ii) Dirigenti strategici;
 - (iii) Resto del personale;
- in data 30 marzo 2018, a:
 - (iv) Amministratore Delegato;
 - (v) Dirigenti strategici;
 - (vi) Resto del personale.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Con riferimento alle date del 13 febbraio 2017 e del 15 marzo 2017 non è possibile indicare il prezzo di mercato delle azioni sottostanti le Opzioni in quanto la Società non era ancora quotata.

Alla data del 7 aprile 2017 il prezzo di mercato delle azioni sottostanti le Opzioni era pari a Euro 4,14⁶.

Alla data del 26 marzo 2018 il prezzo di mercato delle azioni sottostanti le Opzioni era pari a Euro 5,68.

Alla data del 28 marzo 2018 il prezzo di mercato delle azioni sottostanti le Opzioni era pari a Euro 5,85.

Alla data del 30 marzo 2018 il prezzo di mercato delle azioni sottostanti le Opzioni era pari a Euro 5,94.

⁵ Si rappresenta che, ai sensi del Piano, le Opzioni non assegnate in una *Tranche* ovvero rientrate nella disponibilità della Banca successivamente alla relativa data di assegnazione possono essere assegnate in un secondo momento, anche in una *Tranche* successiva, sino al 31 dicembre 2019.

⁶ Viene indicato il prezzo di chiusura. Il prezzo di apertura (prezzo IPO, rilevante ai fini della determinazione del Prezzo di Esercizio) alla data del 7 aprile 2017 era pari a Euro 4,7 (Fonte: Borsa Italiana).

- 3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità la Società tiene conto, nell’ambito dell’individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del Piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per le nomine e la remunerazione, e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 114, comma 1, TUF; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato**

La struttura del Piano, le condizioni, la durata e le modalità di attribuzione delle Opzioni, allo stato non fanno ritenere che l’assegnazione possa essere influenzata in modo rilevante dall’eventuale diffusione di informazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del TUF.

Gli amministratori e i dirigenti saranno in ogni caso tenuti a osservare le disposizioni normative applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di abusi di mercato e in relazione alle operazioni di esercizio delle Opzioni e di disposizione delle azioni rivenienti dall’esercizio delle Opzioni attribuite a fronte della partecipazione al Piano.

4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

- 4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (c.d. assegnazione di *restricted stock*); dell’incremento di valore di tali strumenti (c.d. *phantom stock*); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. *option grant*) con regolamento per consegna fisica (c.d. *stock option*) o per contanti sulla base di un differenziale (c.d. *stock appreciation right*);**

Il Piano prevede l’assegnazione ai Beneficiari delle Opzioni, il cui esercizio, ai termini e alle condizioni previste dal Piano, determina l’insorgere in capo al Beneficiario del diritto ad acquistare 1 (una) azione della Società, fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.5 del presente Documento Informativo per quanto riguarda la modalità di esercizio *cash less*.

Le Opzioni sono attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non possono essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Le Azioni acquistate in esercizio delle Opzioni hanno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventerà titolare delle azioni.

- 4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti**

Il Piano si compone di tre *Tranches* e prevede l’assegnazione di Opzioni, fino a un massimo di n. 8.960.000. In particolare, si rappresenta che:

- nell'ambito della *Prima Tranche* sono state assegnate n. 6.146.802 Opzioni;
- nell'ambito della *Seconda Tranche* sono state assegnate n. 1.610.000 Opzioni; e
- nell'ambito della *Terza Tranche*, potranno essere assegnate fino a n. 1.203.198 Opzioni.

In relazione a ciascuna *Tranche*, il Consiglio di Amministrazione determina il numero di Opzioni e assegna le Opzioni ai Beneficiari che siano Amministratori, [*Senior Executive* ed *Executive* a diretto riporto]⁷ dell'Amministratore Delegato. Subordinatamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato può decidere di assegnare le restanti Opzioni, non assegnate dal Consiglio di Amministrazione, ai Beneficiari la cui remunerazione rientri nelle sue competenze ai sensi della *Policy*.

Le Opzioni, una volta maturate, sono esercitabili in via posticipata, durante il relativo Periodo di Esercizio, come da indicazione esemplificativa fornita qui di seguito in relazione alle date previste per l'assegnazione iniziale delle diverse *Tranches*:

a) *Prima Tranche*:

- per il 40% delle Opzioni maturate nel 2018, dal secondo anniversario successivo alla data di assegnazione (2019);
- per il 40% delle Opzioni maturate nel 2019, dal terzo anniversario successivo alla data di assegnazione (2020);
- per il restante 20% delle Opzioni maturate nel 2020, dal quarto anniversario successivo alla data di assegnazione (2021);

b) *Seconda Tranche*:

- per il 40% delle Opzioni maturate nel 2019, dal secondo anniversario successivo alla data di assegnazione (2020);
- per il 40% delle Opzioni maturate nel 2020, dal terzo anniversario successivo alla data di assegnazione (2021);
- per il restante 20% delle Opzioni maturate nel 2021, dal quarto anniversario successivo alla data di assegnazione (2022).

c) *Terza Tranche*:

- per il 40% delle Opzioni maturate nel 2020, dal secondo anniversario successivo alla data di assegnazione (2021);
- per il 40% delle Opzioni maturate nel 2021, dal terzo anniversario successivo alla data di assegnazione (2022);

⁷ Proposta di modifica Assemblea 2019. Cfr. nota 2.

- per il restante 20% delle Opzioni maturate nel 2022, dal quarto anniversario successivo alla data di assegnazione (2023).

4.3 Termine del Piano

Fermo restando quando previsto al paragrafo 4.2 che precede e tenuto conto delle disposizioni del piano in materia di *vesting*, del Periodo di Differimento (pari a 12 mesi) e del Periodo di Esercizio (pari a due anni a partire dalla fine del Periodo di Differimento), le Opzioni potranno essere esercitate dai Beneficiari, ai termini e alle condizioni del Piano, fino al 31 dicembre 2025, data ultima prevedibile per l'esercizio delle Opzioni assegnabili sino al 31 dicembre 2019.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Si rinvia al paragrafo 4.1 del presente Documento Informativo.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se l'effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.2 che precede in merito al *vesting* delle Opzioni e agli Eventi di *Malus* e *Claw Back*, il Piano, a seguito dell'eventuale approvazione delle modifiche sottoposte all'Assemblea dei Soci, prevedrà che i Beneficiari possano esercitare le Opzioni [in modalità ordinaria o *cash less*.

In entrambe le modalità,]⁸ il Beneficiario che intenda procedere all'esercizio, in tutto o in parte, delle Opzioni deve darne comunicazione alla Banca mediante invio di una comunicazione di esercizio.

[Il Beneficiario che intenda avvalersi della modalità di esercizio *cash-less* descritta di seguito dovrà essere all'uopo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione (o dall'Amministratore Delegato, se rientrante nel personale di sua competenza, cfr. par. 3.2 e) *supra*).]

Modalità di esercizio ordinaria

Secondo la modalità di esercizio ordinaria, le azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni sono messe a disposizione del Beneficiario dalla Banca a seguito del pagamento del Prezzo di Esercizio, da comunicarsi da parte della Banca.

[Modalità di esercizio cash-less

⁸ Proposta di modifica Assemblea 2019

Ciascun Beneficiario cui sia stata preventivamente concessa la relativa facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore Delegato per quanto di competenza, può esercitare in tutto o in parte le Opzioni maturate secondo una delle seguenti modalità *cash-less*:

- a) modalità *cash-less* senza pagamento della Ritenuta.

Il beneficiario, a fronte dell'esercizio delle opzioni, riceverà, senza dover pagare il prezzo di esercizio né dover anticipare l'importo della Ritenuta, un numero di Azioni determinato in base alla seguente formula: $(\text{Valore di Mercato complessivo delle Azioni Optate} - \text{Prezzo di Esercizio complessivo delle Azioni Optate} - \text{Ritenuta}) / \text{Valore Unitario di Mercato delle Azioni}$; ovvero,

- b) modalità *cash-less* con pagamento della Ritenuta.

Il beneficiario, a fronte dell'esercizio delle opzioni, riceverà, senza il pagamento del prezzo di esercizio ma con anticipo della Ritenuta, un numero di Azioni determinato in base alla seguente formula: $(\text{Valore di Mercato complessivo delle Azioni Optate} - \text{Prezzo di Esercizio complessivo delle Azioni Optate}) / \text{Valore Unitario di Mercato delle Azioni}$.

Dove:

- *Azioni Optate* indica le Azioni che spetterebbero al beneficiario a fronte dell'esercizio delle opzioni con modalità ordinaria;
- *Ritenuta* è l'importo della ritenuta IRPEF determinata in base al Valore Normale delle Azioni Optate.
- *Valore di Mercato* è il prezzo ufficiale delle Azioni Optate alla chiusura del giorno di borsa aperta precedente la data di esercizio;
- *Valore Normale* delle Azioni Optate è il valore stabilito ai sensi dell'art. 9 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- *Valore Unitario di Mercato* è il prezzo ufficiale di una Azione alla data di esercizio.

Per maggiori informazioni sulla modalità di esercizio *cash less*, si rinvia alla relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.bffgroup.com, sezione "Governance/Documentazione assembleare".]⁹

Fermo restando quanto precede, i Beneficiari possono esercitare le Opzioni maturate alle seguenti condizioni (le **Condizioni di Esercizio**).

- (a) Alla Data di Esercizio non deve essere stato accertato dalla Banca alcuno degli Eventi di cui al paragrafo 2.2, *Malus e Claw Back*, da (a) a (g).
- (b) In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di revoca dalla carica di amministratore della Società, per giusta causa in qualsiasi momento, prima della Data di Esercizio, tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario in base al Piano e maturate si considerano

⁹ Proposta di modifica Assemblea 2019.

immediatamente estinte, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento a favore del Beneficiario.

Nella ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o della carica di amministratore per qualsivoglia ragione diversa dal licenziamento per giusta causa o revoca dalla carica per giusta causa intervenuta:

(i) tra la Data di *Vesting* e la fine del Periodo di Differimento, il Beneficiario decadrà dalla facoltà di esercitare le Opzioni già maturate, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Remunerazioni, di concedere al Beneficiario il diritto di esercitare, in tutto o in parte, tali Opzioni, ferme restando le altre condizioni previste dal Piano;

(ii) dopo la fine del Periodo di Differimento, il Beneficiario avrà il diritto a esercitare, in tutto o in parte, le Opzioni già maturate relative alle frazioni di *Tranche* per cui sia interamente decorso il Periodo di Differimento, ferme restando le altre condizioni previste dal Piano.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle Opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Le Opzioni sono attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non possono essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo.

Inoltre, si rappresenta che le Opzioni, una volta maturate, sono esercitabili durante il Periodo di Esercizio, e quindi nei due anni successivi al Periodo di Differimento (pari a 12 mesi successivi dalla data di *vesting*).

Ciascun Beneficiario avrà il diritto di vendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le azioni rinvenienti dall'esercizio delle Opzioni.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non applicabile, in quanto non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging*.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro o della carica di amministratore

Si rinvia ai paragrafi 2.2 e 4.5 del presente Documento Informativo.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano

Salvo quanto indicato in altri paragrafi del presente Documento Informativo, non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

4.10 Motivazioni relative all’eventuale previsione di un “riscatto”, da parte della Società, degli strumenti finanziari oggetto del Piano, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano non prevede clausole di riscatto da parte della Società. Tuttavia, il Regolamento del Piano prevede una clausola di *claw back*, per cui si rinvia al paragrafo 2.2 che precede.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l’acquisto delle azioni ai sensi dell’articolo 2358 del codice civile

La Banca può eventualmente valutare la concessione di prestiti, a condizioni di mercato per la sottoscrizione e/o l’acquisto delle azioni, ai Beneficiari che siano dipendenti della Banca o di altre società del Gruppo facente capo alla Banca.

4.12 Indicazione di valutazioni sull’onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano

L’onere atteso per la Società non è allo stato determinabile in quanto dipenderà dalla modalità di assegnazione delle azioni a seguito dell’esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari, che, come riportato al paragrafo 3.4, potrà avvenire mediante (i) Aumento di Capitale a Pagamento; (ii) Aumento di Capitale Gratuito; e (iii) acquisto di azioni proprie.

4.13 L’indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano

Il numero massimo delle azioni al servizio del Piano rappresenta, alla data del Documento Informativo, circa il 5,25% del capitale *fully diluted*.

4.14 Eventuali limiti previsti per l’esercizio del diritto di voto e per l’attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l’esercizio del diritto di voto e per l’attribuzione dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni sottoscritte a seguito dell’esercizio delle Opzioni.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate sui mercati regolamentati, ogni informazione utile a una compiuta valutazione del valore loro attribuibile

Non applicabile, in quanto le azioni sono negoziate sul MTA.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione

Ogni Opzione attribuita incorpora il diritto di ricevere 1 azione ordinaria della Banca (godimento regolare, senza valore nominale), fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.5 del presente Documento Informativo per quanto concerne la modalità di esercizio *cash less*.

4.17 Scadenza delle Opzioni

Si rinvia a quanto indicato nei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3 del presente Documento Informativo.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.2 in merito agli eventi che comportano il *Malus* e *Claw Back* delle Opzioni, una volta maturate, le Opzioni sono esercitabili in via posticipata, durante il Periodo di Esercizio, e quindi nei due anni successivi al Periodo di Differimento, a partire dalla relativa Data di *Vesting*.

Nel corso del Periodo di Esercizio, le Opzioni possono essere esercitate, mediante invio di una comunicazione di esercizio nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione:

- (1) per i Beneficiari soggetti alla Procedura *Internal Dealing*, per ciascun periodo di astensione dal compimento di operazioni su strumenti finanziari della Banca (c.d. periodi di *black out*) ai sensi di detta procedura,
- (2) [per tutti i Beneficiari, per ciascun periodo avente inizio (i) l'ottavo giorno di calendario antecedente alla data del Consiglio di Amministrazione della Banca convocato per deliberare sulla proposta di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario, e terminante (ii) alla data di volta in volta individuata ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998, come eventualmente modificato (c.d. *record date*) o, nel caso in cui l'Assemblea degli Azionisti non approvi la distribuzione del dividendo, alla data di tale Assemblea.]¹⁰

Le Opzioni attribuite e non esercitate entro il Periodo di Esercizio, si estinguono e, conseguentemente, non attribuiscono più alcun diritto al Beneficiario.

In caso di morte del Beneficiario nel Periodo di Esercizio, gli eredi e i legatari conservano il diritto di esercitare le Opzioni già attribuite al Beneficiario, previo adempimento da parte degli eredi dell'onere di presentazione della dichiarazione di successione e dell'adempimento delle disposizioni fiscali vigenti, in quanto applicabili. Il Consiglio di Amministrazione potrà

¹⁰ Proposta di modifica Assemblea 2019.

assegnare un'estensione di 6 mesi del Periodo di Esercizio, per consentire agli eventuali eredi o legatari l'esercizio delle Opzioni e lo svolgimento dei connessi adempimenti.

4.19 Prezzo di Esercizio dell'Opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)

Il Prezzo di Esercizio per le Opzioni assegnate nell'ambito della *Prima Tranche* è calcolato sulla base della seguente formula:

{(Market Cap IPO – D cumulativi distribuiti dall'IPO fino alla Data di esercizio) / (numero azioni emesse e in circolazione della Banca alla Data di Esercizio)} = Prezzo di Esercizio.

Il Prezzo di Esercizio per le Opzioni assegnate successivamente alla *Prima Tranche* è determinato in base alla seguente formula:

{(Market Cap – D distribuiti dall'assegnazione fino alla Data di Esercizio) / (numero azioni emesse e in circolazione della Banca alla Data di Esercizio)} = Prezzo di Esercizio.

Dove:

- **D** è l'importo del dividendo deliberato dall'Assemblea degli azionisti della Banca in relazione all'esercizio sociale precedente;
- **Market Cap** è la capitalizzazione della Banca calcolata in base alla media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Banca rilevato sul MTA (o altro mercato regolamentato sul quale le azioni fossero in quel momento negoziate) nei 60 giorni precedenti la data di assegnazione delle Opzioni, maggiorata di un interesse annuo semplice pari all'8%, calcolata a partire dalla data di assegnazione delle Opzioni sino alla Data di Esercizio;
- **Market Cap IPO** è pari al numero delle Azioni della Società moltiplicato per il prezzo di IPO¹¹ della singola Azione, maggiorato di un interesse annuo semplice pari all'8% calcolato a partire dalla data di assegnazione delle Opzioni sino alla Data di Esercizio.

¹¹ Il prezzo di apertura (prezzo IPO, rilevante ai fini della determinazione del Prezzo di Esercizio) alla data del 7 aprile 2017 era pari a Euro 4,7 (Fonte: Borsa Italiana).

4.20 Motivazioni della differenza del prezzo di esercizio rispetto al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (*fair market value*)

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile, in quanto non sono previsti differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non siano negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile, in quanto le Opzioni danno diritto ad acquistare azioni negoziate sul MTA.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

Fermo restando il diritto del Consiglio di Amministrazione di apportare al Piano modifiche di natura non sostanziale, non sono previsti particolari criteri di aggiustamento del Piano in considerazione di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti.

4.24 Piani di compensi basati su strumenti finanziari

Nome e cognome o categoria (1)	Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2							
		<i>Stock option</i>							
		Sezione 1							
		Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8)							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (12)	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio precedente (11)	Opzioni esercitate (13)	Data di assegnazione (10)	Prezzo di esercizio (*)	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di assegnazione	Periodo del possibile esercizio (dal-al)
(2) Massimiliano Belingheri	Amministratore Delegato	5/12/2016	Opzioni su azioni BFF con liquidazione fisica	1.344.000	/	7/4/2017 (cda/oc 13/2/2017 e cpr 13/2/2017)		Prezzo azione il 7/4/2017 ¹² = €4,14	Dal 7/4/2019 – al 7/4/2023

¹² Il prezzo di apertura (prezzo IPO, rilevante ai fini della determinazione del Prezzo di Esercizio) alla data del 7 aprile 2017 era pari a Euro 4,7 (Fonte: Borsa Italiana).

Note									
(3)									
Note									
(4)									
Note									
(5)									
Note									
(6) Dirigenti con responsabilità strategiche (n. 6)		5/12/2016	Opzioni su azioni BFF con liquidazione fisica	887.040	/	7/4/2017 (cda/oc 13/2/2017 e cpr 13/2/2017)		Prezzo azione il 7/4/2017 = €1,14	Dal 7/4/2019 – al 7/4/2023
Note									
(7) Resto dei dipendenti		5/12/2016	Opzioni su azioni BFF con liquidazione fisica	3.795.762	/	7/4/2017 (cda/oc 13/2/2017 e cpr 13/2/2017)		Prezzo azione il 7/4/2017 = €1,14	Dal 7/4/2019 – al 7/4/2023
Note									

Nome e cognome o categoria (1)	Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		<i>Stock option</i>						
		<p align="center"><u>Sezione 2</u></p> <p align="center">Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione:</p> <p align="center"> <input type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (9) </p>						
		Data delibera assembleare	Descrizione strumento (12)	Numero opzioni	Data di assegnazione (10)	Prezzo di esercizio (*)	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di assegnazione	Periodo del possibile esercizio (dal-al)
(2) Massimiliano Belingheri		5/12/2016	Opzioni su azioni BFF con liquidazione fisica	170.000	30/3/2018 (cda/oc 28/3/2018 e cpr 26/3/2018)		Prezzo azione il 30/3/2018 = €5,94	Dal 30/3/2020 – al 30/3/2024
Note								
(3)								
Note								

(4)								
Note								
(5)								
Note								
(6) Dirigenti con responsabilità strategiche (n .6)		5/12/2016	Opzioni su azioni BFF con liquidazione fisica	280.000	30/3/2018 (cda/oc 28/3/2018 e cpr 26/3/2018)		Prezzo azione il 30/3/2018 = €5,94	Dal 30/3/2020 – al 30/3/2024
Note								
(7) Resto dei dipendenti		5/12/2016	Opzioni su azioni BFF con liquidazione fisica	1.280.000	30/3/2018 (cda/oc 28/3/2018 e cpr 26/3/2018)		Prezzo azione il 30/3/2018 = €5,94	Dal 30/3/2020 – al 30/3/2024
Note								

Note alla tabella

- (1) Deve essere compilata una riga per ogni soggetto individualmente identificato e per ogni categoria considerata; per ciascun soggetto o categoria deve essere riportata una riga diversa per: i) ogni tipologia di strumento o opzione assegnato (ad es. differenti prezzi di esercizio e/o scadenze determinano differenti tipologie di opzioni); ii) ogni piano deliberato da assemblea diversa.
- (2) Indicare il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllate o controllanti.
- (3) Indicare il nominativo dei direttori generali dell'emittente azioni.
- (4) Indicare il nominativo delle persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni e non siano legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- (5) Indicare il nominativo degli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente.

- (6) Indicare l'insieme dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni, per i quali è prevista l'indicazione per categorie.
- (7) Indicare la categoria degli altri dipendenti e la categoria dei collaboratori non dipendenti. È necessario riportare diverse righe in relazione a categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati).
- (8) I dati si riferiscono agli strumenti relativi a piani approvati sulla base di:
- delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente approva la proposta per l'assemblea e/o
 - delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente a decidere da attuazione alla delega ricevuta dall'assemblea;
- la tabella contiene pertanto:
- nell'ipotesi i), dati aggiornati alla data della proposta dell'organo competente per l'assemblea (in tale caso la tabella è unita al documento informativo per l'assemblea di approvazione dei piani);
 - nell'ipotesi ii), dati aggiornati alla data della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, (in tale caso la tabella è allegata ai comunicati pubblicati a seguito della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani).
- (9) I dati possono riferirsi:
- alla decisione del consiglio di amministrazione precedente l'assemblea, per la tabella unita al documento presentato in assemblea; in tale caso la tabella riporterà soltanto le caratteristiche eventualmente già definite dal consiglio di amministrazione;
 - alla decisione dell'organo competente a decidere l'attuazione del piano successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel caso di tabella unita al comunicato da pubblicare in occasione di tale ultima decisione inerente all'attuazione.
- In entrambi i casi occorre segnare il corrispondente riquadro nel campo relativo alla presente nota 9. Per i dati non ancora definiti indicare nel corrispondente campo il codice "N.D." (Non disponibile).
- (10) Se la data di assegnazione è diversa dalla data in cui l'eventuale comitato per la remunerazione ha formulato la proposta con riguardo a tale assegnazione aggiungere nel campo anche la data della proposta del predetto comitato evidenziando la data in cui ha deliberato il cda o altro organo competente con il codice "cda/oc" e la data della proposta del comitato per le remunerazioni con il codice "cpr".
- (11) Numero di opzioni detenute alla fine dell'esercizio, ossia l'anno precedente a quello in cui l'assemblea è chiamata ad approvare la nuova assegnazione.
- (12) Indicare ad esempio, nel quadro 1: i) azioni della società X, ii) strumento parametrato al valore delle azioni Y, e nel quadro 2: iii) opzioni sulle azioni W con liquidazione fisica; iv) opzioni sulle azioni Z con liquidazione per contanti, ecc.
- (13) Numero di opzioni esercitate dall'inizio del piano fino alla fine dell'esercizio precedente a quello in cui l'assemblea è chiamata ad approvare un nuovo piano di stock option.
- (14) Per periodo di vesting si intende il periodo intercorrente tra il momento in cui viene assegnato il diritto a partecipare al sistema di incentivazione e quello in cui il diritto matura.
- (*) Prezzo di esercizio determinabile in base alla formula di cui al Piano di Stock Option a ciascuna data di esercizio.